



azienda pubblica per i servizi alla persona

Via Circondaria Nord, 39  
41013 Castelfranco Emilia (MO)

## **DETERMINAZIONE N. 158 DEL 27.05.2019**

### **OGGETTO: CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO: ULTERIORE PROROGA TECNICA IN ATTESA DI CONCLUSIONE PROCEDURA DI GARA.**

#### **PREMESSO CHE**

- L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Delia Repetto, di seguito denominata ASP, persegue finalità sociali e socio-sanitarie ed opera senza fini di lucro a favore delle persone anziane e disabili adulte; nasce il 01/07/2008 con deliberazione di Giunta Regionale n. 746 del 26/05/2008 e deriva dalla trasformazione in ASP della cessata "I.P.A.B. Delia Repetto" di Castelfranco Emilia (MO). L'ASP è una Azienda Pubblica di Servizi alla Persona disciplinata dalla Legge Regionale 12 Marzo 2003, n. 2, dalle deliberazioni del Consiglio Regionale n. 623/04, n. 624/04, dalle successive normative regionali e dal proprio Statuto.
- Attualmente l'Azienda gestisce i servizi conferiti dai Comuni del distretto di Castelfranco Emilia secondo quanto previsto da appositi contratti di servizio, e precisamente: una Casa Residenza ubicata a Castelfranco Emilia e un Centro Diurno per anziani ubicato a Castelfranco Emilia.
- La definizione qualitativa e quantitativa dei servizi svolti, la loro remunerazione e le somme che i Comuni soci corrispondono all'ASP sono stati definiti e indicati nei contratti di servizio per la regolamentazione dei rapporti relativi ai servizi accreditati.

#### **VISTI:**

- lo Statuto di questa ASP approvato con deliberazione della Giunta della regione Emilia Romagna n. 1825 del 11.11.2014
- la deliberazione dell'Amministratore unico di questa Asp n. 21 del 16.05.2019 esecutiva ai sensi di legge, con la quale si attribuivano alla sottoscritta le funzioni di Direttore;

#### **VISTI:**

- il D.lgs. 18/04/2016 n. 50: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (16G00062)";
- il D.lgs. 19/04/2017 n. 56: "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 (G.U. n. 103 del 05 maggio 2017)";

**RICHIAMATA** la Determinazione a contrarre ex art. 32 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, n. 253 del 07/08/2018, con cui:

- è stata avviata la procedura in oggetto al fine di acquisire attraverso l'espletamento di una procedura aperta, l'affidamento di un contratto per la somministrazione di lavoro a tempo determinato per la fornitura delle seguenti figure professionali:
  - categoria B1 - Addetto al guardaroba;
  - categoria B1 - Addetto alla manutenzione;
  - categoria B3 - Operatore Socio Sanitario;
  - categoria C1 - Animatore;

- categoria C1 - Responsabile Attività Assistenziale;
- categoria C1 - Istruttore Amministrativo o Contabile;
- categoria D1 - Infermiere Professionale;
- categoria D1 - Fisioterapista;
- categoria D1 - Istruttore Direttivo Amministrativo o Contabile;
- categoria D1 - Coordinatore di struttura.

precisando che detta elencazione è fornita a titolo esemplificativo ma non esaustivo

- sono stati approvati:

- **la progettazione del servizio** redatta ai sensi dell'art. 23 comma 15 del D.lgs 50/2016 - **allegato A)** - che si compone di:
  - relazione tecnico illustrativa - all A1
  - duvri - all A2
  - stima dei costi – all A3
  - Capitolato speciale d'appalto – all A4
  - Schema di contratto - all A5
- **Allegato B) Il criterio di aggiudicazione**

**RICHIAMATA** la propria precedente determinazione n. 78/2019 con la quale si disponeva proroga tecnica del contratto in essere con la ditta Oasi Lavoro s.p.a., contratto avente ad oggetto: “*Affidamento somministrazione di lavoro nelle strutture socio sanitarie delle ASP “Delia Repetto” di Castelfranco Emilia (MO) “Giorgio Gasparini” di Vignola (MO), Terre d’Argine di Carpi (MO), “Charitas” di Modena, “Don Cavalletti” di Carpineti (RE) e dell’Istituzione dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico di Formigine (MO) – periodo 01/04/2016 – 31/03/2021*” per il solo tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l’individuazione di un nuovo contraente a seguito di procedura già avviata con Determinazione a contrarre ex art. 32 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, n. 253 del 07/08/2018, periodo 01/04/2016 – 31/03/2021”;

**RICHIAMATE** e confermate tutte le motivazioni che sono alla base della decisione di disporre proroga tecnica contenute ed esplicitate nella determinazione n. 78/2019;

### **RICHIAMATE ALTRESI’**

La Determinazione Dirigenziale n. 420 del 14.05.2019 del Dirigente del Settore Servizi al cittadino del Comune di Castelfranco Emilia, con la quale si è provveduto ad aggiudicare in via definitiva l’appalto in oggetto;

La presa d’atto di aggiudicazione definitiva, avvenuta con Determinazione dirigenziale n. 157 del 27/05/2019;

**DATO ATTO** che per arrivare all’atto di stipula del contratto sono ancora necessarie le seguenti attività:

- Consegna della cauzione definitiva, a garanzia dell’esecuzione del servizio in oggetto, così come previsto all’art. 34 del Capitolato Speciale d’appalto, stabilita in **euro 258.350,88** (pari al 10,00% dell’importo contrattuale di euro 2.583.508,83), e in caso l’impresa intenda avvalersi della riduzione dell’importo, ai sensi dell’art. 93 comma 7 D. Lgs. 50/2016, è necessario che produca idonea documentazione che attesti la certificazione del sistema di qualità;
- Consegna della polizza assicurativa, in originale (documento originale per l’amministrazione) o copia dichiarata conforme all’originale depositato presso la sede dell’impresa, corredata di apposita dichiarazione e documento del dichiarante, a copertura dei rischi del servizio, di cui all’art. 103 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, e all’art. 24 del capitolato speciale d’appalto;

- Autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII del D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81, per ciascuno dei componenti il raggruppamento;
- Dichiarazione relativa alla composizione societaria, così come previsto dal DPCM 187 del 11 maggio 1991;
- D.u.v.r.i. integrato e modificato, qualora di chiedo di allegare al contratto documento diverso rispetto all'allegato al capitolato reso disponibile con gli atti di gara;

**STIMATO** che le citate attività avranno una durata di circa un mese e quindi il nuovo contratto di somministrazione di lavoro interinale sarà operativo indicativamente a partire da 01/07/2019, si rileva la necessità di provvedere ad una soluzione che possa garantire la continuità nell'esecuzione del servizio, stante la necessità di provvedere attraverso il personale somministrato all'erogazione di servizi che non possono essere interrotti o sospesi in attesa della conclusione della procedura di gara in oggetto;

**RICHIAMATO** il contratto in essere con la ditta Oasi Lavoro s.p.a. contratto avente ad oggetto: "affidamento somministrazione di lavoro nelle strutture socio sanitarie delle ASP "Delia Repetto" di Castelfranco Emilia (MO) "Giorgio Gasparini" di Vignola (MO), Terre d'Argine di Carpi (MO), "Charitas" di Modena, "Don Cavalletti" di Carpineti (RE) e dell'Istituzione dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico di Formigine (MO) – periodo 01/04/2016 – 31/03/2021", e dato atto che il budget assegnato al suddetto contratto al suo art. 4 "Valore dell'appalto" è già stato esaurito;

**RAVVISATA** la necessità di provvedere ad ulteriore proroga tecnica del richiamato contratto, al fine di garantire la continuità dei servizi sociosanitari erogati da Asp Delia Repetto attraverso personale in somministrazione, per il periodo strettamente necessario al completamento della gara in oggetto, come sopra esplicitato e quantificato;

**DATO ATTO** che il capitolato speciale d'appalto che regola le condizioni di esecuzione del richiamato contratto stipulato tra Asp Delia Repetto e Oasi Lavoro s.p.a. al suo art. 20 esplicita un divieto di apportare varianti allo stesso contratto;

**RITENUTO** che tale disposizione deve ritenersi applicabile alle varianti qualitative e tipologiche di esecuzione dell'appalto, ed in particolare in ordine alle modalità di organizzazione del servizio ed alle procedure di erogazione dello stesso individuate dal capitolato speciale d'appalto;

**RAVVISATA** la necessità di stanziare un budget aggiuntivo che consenta l'ulteriore proroga tecnica del contratto per il solo periodo necessario alla conclusione della procedura di gara, ed in concreto quantificato in euro 120.000,00 per il periodo 01/06/2019 - 30/06/2019, in osservanza del principio di continuità dell'azione amministrativa, riconoscendo a tale casistica limitatezza ed eccezionalità per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione, è ritenendo vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento, con le ordinarie procedure, di un nuovo contraente;

**DATO ATTO** che l'ulteriore proroga tecnica del contratto di somministrazione di lavoro in essere che si intende porre in essere è conforme ai principi che la giurisprudenza ha consolidato nel tempo in materia di proroga ed in particolare:

- ha come solo effetto il differimento del termine finale del rapporto, il quale rimane per il resto regolato dall'atto originario;
- ha carattere di temporaneità e rappresenta uno strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un vincolo contrattuale ad un altro;
- costituisce strumento del tutto eccezionale, utilizzabile solo qualora non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali;
- è uno strumento a disposizione della Stazione Appaltante che le consente di estendere nel tempo gli effetti di un contratto d'appalto in essere al fine di evitare un blocco dell'azione amministrativa;
- l'utilizzo di tale strumento infatti è consentito solo in via eccezionale e limitato al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per la stipula del contratto definitivo con il nuovo contraente
- avrà durata per il tempo strettamente necessario nelle more della stipula del nuovo contratto;

**RICHIAMATA** la giurisprudenza pronunciata sulla fattispecie della proroga tecnica:

**Consiglio di Stato sez. III n. 01521/2017**, con cui si è affermato che *“La proroga, anzi, come giustamente evidenziato dal primo giudice, costituisce strumento del tutto eccezionale, utilizzabile solo qualora non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali”*;

**Consiglio di Stato, sez. V, sent. 11.5.2009, n. 2882**, che afferma che la proroga *“è teorizzabile ancorandola al principio di continuità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.) nei soli limitati ed eccezionali casi in cui (per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione) vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente”*

**Consiglio di Stato, sez. VI, 24 novembre 2011, n. 6194**, che precisa che *“la clausola di proroga inserita nel contratto conferisce, all'ente il diritto potestativo di richiedere al contraente privato la prosecuzione del contratto e, inoltre, come chiarito dalla unica giurisprudenza anche del Giudice d'Appello, il rapporto tra la regola, cioè la gara, e l'eccezione, cioè la possibilità di – limitata – proroga, se prevista, si riflette sul contenuto della motivazione, giacché ove l'amministrazione opti per l'indizione di una nuova procedura, nessuna particolare motivazione è necessaria; per contro, solo nell'ipotesi in cui l'amministrazione si determini alla proroga del rapporto tale determinazione dovrà essere analiticamente motivata, dovendo essere chiarite le ragioni per le quali l'ente ritiene di discostarsi dal principio generale”*.

Consiglio di Stato, sez. III, 05.03.2018 n. 1337 che statuisce che *“in mancanza di espressa previsione nella lex specialis di gara, la proroga del rapporto contrattuale deve necessariamente avvenire alle stesse condizioni alle quali il contratto era stato stipulato e, dunque, considerando il contenuto dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, che avevano consentito all'appaltatore di aggiudicarsi la gara. La proroga del contratto è, infatti, per sua natura inidonea ad innovare l'originario equilibrio sinallagmatico del rapporto negoziale. Ed infatti, mentre la proroga del termine finale di un appalto pubblico di servizi sposta solo in avanti la scadenza conclusiva del rapporto, il quale resta regolato dalla sua fonte originaria, il rinnovo del contratto comporta una nuova negoziazione tra i medesimi soggetti, ossia un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale, che rende incompatibile l'immediata applicazione imperativa della clausola di revisione prezzi”*;  
(Vedasi anche Cons. St., sez. III, 9 gennaio 2017, n. 25; id., sez. V, 22 giugno 2010, n. 3892; id. 14 maggio 2010, n. 3019)

**DATO ATTO** che non è possibile provvedere con un “contratto ponte” nelle more della conclusione della gara, per il periodo che va dalla scadenza della proroga tecnica di cui alla

determinazione n. 78 del 20.03.2019 alla data di aggiudicazione definitiva della procedura di gara in corso, periodo stimato dal 01/06/2019 al 30/06/2019, a causa della complessità del servizio e della tipologia del servizio che potrebbe comportare, a ricaduta, un disservizio nell'attività del somministratore che avrebbe l'onere di provvedere in tempi brevissimi alla ricerca di lavoratori da somministrare;

**RILEVATO** che l'aggio applicato dal somministratore per il contratto in essere, a seguito di indagine di mercato, risulta essere in linea con gli attuali valori proposto dal mercato;

**RITENUTO** quindi di voler disporre proroga tecnica del contratto in essere con la ditta Oasi Lavoro s.p.a., contratto avente ad oggetto: *“Affidamento somministrazione di lavoro nelle strutture socio sanitarie delle ASP “Delia Repetto” di Castelfranco Emilia (MO) “Giorgio Gasparini” di Vignola (MO), Terre d’Argine di Carpi (MO), “Charitas” di Modena, “Don Cavalletti” di Carpineti (RE) e dell’Istituzione dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico di Formigine (MO) – periodo 01/04/2016 – 31/03/2021”* per il solo tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per la stipula del contratto con il nuovo contraente a seguito di procedura conclusa con Determinazione dirigenziale n. 157 del 27/05/2019;

**ACCERTATO** ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), numero 2, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regola di finanza pubblica;

## **DETERMINA**

- 1) Di disporre ulteriore proroga tecnica del contratto in essere con la ditta Oasi Lavoro s.p.a., contratto avente ad oggetto: *“Affidamento somministrazione di lavoro nelle strutture socio sanitarie delle ASP “Delia Repetto” di Castelfranco Emilia (MO) “Giorgio Gasparini” di Vignola (MO), Terre d’Argine di Carpi (MO), “Charitas” di Modena, “Don Cavalletti” di Carpineti (RE) e dell’Istituzione dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico di Formigine (MO) – periodo 01/04/2016 – 31/03/2021”* per il solo tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l'individuazione di un nuovo contraente a seguito di procedura conclusa con Determinazione dirigenziale n. 157 del 27/05/2019;
- 2) Di richiamare e confermate tutte le motivazioni che sono alla base della decisione di disporre proroga tecnica contenute ed esplicitate nella determinazione n. 78/2019;
- 3) Di stanziare un budget aggiuntivo che consenta la proroga tecnica del contratto per il solo periodo necessario alla conclusione della procedura di gara, ed in concreto quantificato in euro 120.000,00 per il periodo 01/06/2019 - 30/06/2019, in osservanza del principio di continuità dell'azione amministrativa, riconoscendo a tale casistica limitatezza ed eccezionalità per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione, e ritenendo



azienda pubblica per i servizi alla persona

Via Circondaria Nord, 39  
41013 Castelfranco Emilia (MO)

vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento, con le ordinarie procedure, di un nuovo contraente;

- 4) di stanziare la somma di euro 120.000,00 nel budget di Bilancio economico di questa ASP per l'anno 2019.
- 5) di dare atto che essendo una ulteriore proroga del contratto in essere il cig sarà invariato, e pertanto è il seguente: **6650947716**;
- 6) di dare atto che l'intervento di cui al presente atto è assoggettato agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. 136/2010, come modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 ;
- 7) di procedere, in relazione al presente provvedimento, alla pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale, ai sensi dell'art. 1 comma 32 legge 190/2012.

IL DIRETTORE

(ZINI ELENA)